

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura tutti i lavori di costruzione di opere civili per i quali sono stati stipulati i relativi contratti di leasing.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni alle cose: Assimoco indennizza i danni materiali e diretti e le perdite in conseguenza di furto o rapina che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere determinati da qualunque causa salvo i limiti di copertura previsti dalla polizza.
- ✓ Responsabilità civile: Assimoco si obbliga a tenerti indenne di quanto tu sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e si sia verificato nel corso della durata dell'assicurazione.

Hai facoltà, mediante pagamento di un premio aggiuntivo, di attivare le seguenti condizioni:

- ✓ Danni alle cose: Impianti e opere preesistenti



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Assimoco non assicura le opere eseguite dall'Assicurato in Associazioni Temporanee e/o Consorzi con varie imprese
- ✗ Sono presenti alcuni tipi di danni e di costi esclusi dalla copertura



Ci sono limiti di copertura?

- ! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie



Dove vale la copertura?

- ✓ Danni alle cose e Responsabilità civile: la garanzia è valida per appalti relativi a opere assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato
- comunicare per iscritto ad Assimoco i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio
- denunciare immediatamente il sinistro ad Assimoco.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio (comprensivo di imposte di legge) al Contraente secondo accordi tra le Parti mediante addebito tramite SDD (Sepa Direct Debit).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa:

- alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza
- in caso di esistenza del contratto d'appalto: alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda
- in ogni caso alle ore 24 del giorno in cui si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
 - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Se interviene presa in consegna o uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere.



Come posso disdire la polizza?

- in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto al Contraente e previo consenso dello stesso a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore di Claris Leasing S.p.A.
- dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: Polizza convenzione Car

Data ultimo aggiornamento: 10.06.2024 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051), Capogruppo del Gruppo Assimoco.

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 336.686.417	€ 107.870.685	€ 236.791.834

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 168.148.943	€ 385.605.272	229%	€ 65.209.205	€ 375.175.046

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno di Assimoco è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

SEZIONE I DANNI ALLE COSE

Assimoco assicura:

- ✓ **Opere di ingegneria civile edile** eseguite a nuovo da adibire ad abitazioni, uffici, scuole, ospedali, alberghi, opifici e quant'altro assimilabile, gli impianti di pertinenza e opere accessorie e complementari purché compresi nel contratto di appalto o comunque inerenti a opera appaltata e definiti contrattualmente, e aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. altezza massima fuori terra fino alla sommità del tetto non superiore a mt. 20;
 - b. profondità massima per scavi di sbancamento non superiore a mt. 6 la cui realizzazione non preveda l'impiego di diaframmi a sostegno dello scavo stesso;
 - c. luce massima tra gli appoggi degli elementi strutturali lavoranti a flessione:
 - 6 metri per fabbricati civili;
 - 13 metri per fabbricati industriali, commerciali o artigianali
 - d. esecuzioni non in acqua e né in riva al mare, a laghi o corsi d'acqua
 - ✓ **Ristrutturazioni architettoniche e distributive**, esclusi interventi di ampliamenti e/o sopraelevazione e senza interventi su strutture portanti
 - ✓ **Ampliamenti e/o sopraelevazione** di fabbricati preesistenti anche se con interventi su strutture portanti.

 - ✓ Assimoco indennizza i **danni materiali e diretti e le perdite in conseguenza di furto o rapina** che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere determinati da qualunque causa salvo i limiti di copertura previsti dalla polizza.
- Sono compresi:
- ✓ **errori di progettazione e di calcolo**: i danni materiali e diretti, alle cose assicurate causati da errori di progettazione e di calcolo
 - ✓ **scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, compresi terrorismo o sabotaggio organizzato**: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari e quelli causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato
 - ✓ **rischi di giacenza**: in caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione, i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore ed eventi sociopolitici
 - ✓ **furto a materiali e impianti**: i danni da furto a materiali e impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere. Per materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili la garanzia è valida solo se sono custoditi in fabbricati e/o baraccamenti e se il furto è perpetrato mediante scasso o sfondamento.
 - ✓ **manutenzione estesa**: nel periodo di manutenzione, i danni alle cose assicurate dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali
 - ✓ **riparazioni provvisorie**: i costi di eventuali riparazioni provvisorie sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione
- se il sinistro è indennizzabile, sono compresi:
- ✓ **scavo aperto**: i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo
 - ✓ **demolizione e di sgombero**: i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate
 - ✓ **maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità** (inclusi i trasporti aerei con linee aeree regolari)

SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

✓ Assimoco tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e si sia verificato nel corso della durata dell'assicurazione.

Sono compresi:

- ✓ **rimozione, franamento e cedimento di terreno:** danni causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere
- ✓ **cavi o condutture sotterranee:** danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee
- ✓ **fabbricati in aderenza:** danni ai fabbricati aderenti le opere assicurate e non interessati direttamente dai lavori assicurati
- ✓ **interruzione di esercizio:** danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, causati da sinistro risarcibile e dovuto all'esecuzione dei lavori
- ✓ **inquinamento accidentale:** danni da inquinamento delle falde acquifere determinati da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto e imprevedibile dovuto all'esecuzione dei lavori
- ✓ **manutenzione estesa:** nel periodo di manutenzione, i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste dal prodotto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE I DANNI ALLE COSE

Impianti e opere preesistenti

Sono indennizzabili, senza applicazione della regola proporzionale, i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE I DANNI ALLE COSE

	<p><u>DANNI SEMPRE ESCLUSI</u> Assimoco non indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui ✘ i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da eventi ad altre parti di cose assicurate ✘ i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita ✘ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti ✘ le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili ✘ gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche ✘ i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo ✘ le penalità, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto ✘ i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato ✘ i danni ai macchinari, ai baraccamenti e alle attrezzature di cantiere. <p>Inoltre, sono esclusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ i danni verificatisi in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> - atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche <p>salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.</p> ✘ i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione. ✘ i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica <p><u>DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE</u> Assimoco non indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ errori di progettazione e di calcolo: i danni alla parte dell'opera affetta da errori di progettazione e di calcolo e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi ✘ manutenzione estesa: durante il periodo di manutenzione, i danni causati da errori di progettazione e di calcolo ✘ riparazioni provvisorie: i costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti ✘ scavo aperto: i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.
SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
Rischi esclusi	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con

lui convivente

- ✘ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- ✘ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione

DANNI SEMPRE ESCLUSI

L'assicurazione non comprende:

- ✘ i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere e agli impianti preesistenti
- ✘ i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 07/09/2005 n.209;
- ✘ i danni causati da natanti o aeromobili
- ✘ la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori
- ✘ i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui
- ✘ i danni derivati da polvere
- ✘ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✘ le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur riferendosi a un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali
- ✘ i danni da furto
- ✘ danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio o dovuti a interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti
- ✘ qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto

Inoltre, sono esclusi

- ✘ i danni verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomichesalvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- ✘ i dai danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della

	<p>costruzione.</p> <p>✘ i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere</p> <p><u>DANNI ESCLUSI DALLE SINGOLE GARANZIE</u></p> <p>Sono esclusi:</p> <p>✘ manutenzione estesa: durante il periodo di manutenzione, i danni causati da errori di progettazione e di calcolo</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE I DANNI ALLE COSE

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO		
Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/scoperto
Acqua, frana, crollo, terremoto o altri eventi naturali	50% della somma assicurata per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo	scoperto 10% con il minimo di 10.000 euro
Danni causati da errori di progettazione e calcolo	50 % della somma assicurata alla partita 1 con il massimo di 2.500.000 euro per sinistro	scoperto 10% con il minimo di 10.000 euro
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	70% della somma assicurata alla Partita I per singolo sinistro con il limite di 2.500.000 euro per sinistro e per durata per gli atti di terrorismo e sabotaggio	scoperto 10% con il minimo di 5.000 euro
Danni da furto – materiali e impianti	250.000 euro per sinistro e per durata	scoperto 20% con il minimo di 5.000 euro
Costi di demolizione e di sgombero	300.000 euro per sinistro e per durata	
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	20% dell'ammontare dell'indennizzo	
Impianti e opere preesistenti	La somma assicurata per "Opere ed impianti preesistenti"	scoperto 10% con il minimo di 5.000 euro
ogni altra causa		scoperto 10% con il minimo di 5.000 euro

SEZIONE II RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO		
Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/scoperto
Rimozione, franamento e cedimento di terreno	500.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
Cavi o condutture sotterranee	500.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
Fabbricati in aderenza	500.000 euro per sinistro.	scoperto 10% minimo 10.000 euro
Danni di interruzione di servizio	100.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
Danni a terzi da inquinamento accidentale	500.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
Danni a cose		Franchigia di 3.000 euro per sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia del sinistro: hai l'obbligo di comunicare il sinistro a Claris Leasing e/o ad Assimoco
	Assistenza diretta / in convenzione: NON PREVISTA
	Gestione da parte di altre imprese: NON PREVISTA
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Hai l'obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Assimoco si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data dell'accordo diretto fra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad Assimoco delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati ad Assimoco tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio: <ul style="list-style-type: none"> - quando ti avvali della facoltà di recesso per sinistro - nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di leasing



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti che stipulano un contratto di leasing con Claris Leasing



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	I costi di intermediazione sono pari al 34,54% calcolati sul premio imponibile.
Costi dei PPI	Non previsti in quanto il prodotto non è abbinabile a finanziamenti

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) –in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori.</p>
----------------------------------	---

	<p>In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p> <p>Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
Mediazione	<p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi previo accordo scritto tra le parti</p>
Negoziazione assistita	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere</p>

	<p>il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. Questo invita l'impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, l'impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto:</p> <p>a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa;</p> <p>b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti) e precisando l'oggetto della controversia;</p> <p>c) Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa;</p> <p>d) Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Perizia contrattuale e arbitrato:</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza Convenzione C.a.r.

Assicurazione che copre tutti i rischi della costruzione di opere civili

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. 400 – Ed.06/2024

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, il Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato significativamente l'offerta specifica per il Terzo Settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello ed un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" ed oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede anche un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Concooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

ASSIMOCO S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7
20141 Milano (MI)

www.assimoco.it

Telefono: 02/269621

Fax: 02/26920266

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): assimoco@legalmail.it

Indirizzo di posta elettronica per reclami: ufficioreclamipremi@assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza CAR**.

La **polizza CAR** copre tutti i lavori di costruzione di opere civili per i quali sono stati stipulati i relativi contratti di leasing.

La **polizza** si compone di due sezioni: una sezione per i danni alle opere e una sezione per la responsabilità civile.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolare la lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa italiana Società Benefit e certificata B Corp.

COS'È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Si tratta di una forma giuridica che garantisce all'azienda una solida base per allineare la missione e creare valore condiviso nel medio e lungo termine. Questa forma legale rappresenta una modifica permanente dello statuto societario dell'azienda e ne protegge la missione in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.



COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

Il Gruppo Assimoco ha ottenuto nel 2018 la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). La certificazione è verificata ogni tre anni.

COSA SIGNIFICA PER NOI ESSERE SOCIETÀ BENEFIT E B CORP?

Crediamo fortemente che nel fare impresa possiamo creare un impatto positivo sulle persone, la società e il territorio.

Per questo vogliamo che le nostre relazioni si concretizzino nella fioritura delle persone, nella promozione e protezione del benessere e nell'attivazione di sistemi di welfare integrato.

Solo così sapremo generare profitto e dare il nostro contributo alla collettività.

IL BENEFICIO COMUNE: IL NOSTRO OBIETTIVO DA SEMPRE

La trasformazione in Società Benefit è stata per noi un'evoluzione giuridica naturale del nostro modo di fare impresa, che si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

SEZIONE I DANNI ALLE COSE 3

	COSA È SEMPRE ASSICURATO	3
	Art. 1 - Opere assicurabili	3
	Art. 2 - Somma assicurata - Assicurazione parziale	3
	Art. 3 - Danni assicurati	3
	Art. 4 - Danni causati da errori di progettazione e di calcolo	3
	Art. 5 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	4
	Art. 6 - Rischi di giacenza	4
	Art. 7 - Danni da furto – materiali e impianti	4
	Art. 8 - Delimitazione garanzia in zone sismiche	4
	Art. 9 - Misure antincendio	4
	Art. 10 - Manutenzione estesa	5
	Art. 11 - Costi per riparazioni provvisorie	5
	Art. 12 - Scavo aperto	5
	Art. 13 - Costi di demolizione e di sgombero	5
	Art. 14 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	5
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	5
	Art. 15 - Impianti e opere preesistenti	5
	COSA NON È ASSICURATO	6
	Art. 16 - Opere non assicurabili	6
	Art. 17 - Costi e danni non assicurati	6
	Art. 18 - Delimitazione causale dei rischi	6
	Art. 19 - Falde freatiche	6
	LIMITI DI COPERTURA	7
	Art. 20 - Schema riepilogativo dei limiti, franchigie e scoperti	7
	DOVE VALE LA COPERTURA	7
	Art. 21 - Validità territoriale dell'assicurazione	7
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	7
	Art. 22 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato	7
	Art. 23 - Anticipi sugli indennizzi	7
	Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo	8
	Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	8
	Art. 26 - Reintegro delle somme assicurate	8
	Art. 27 - Onere della prova	8
	Art. 28 - Assicurazione onorari dei periti	8
SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		9
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	9
	Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione	9
	Art. 30 - Rimozione, franamento e cedimento di terreno	9
	Art. 31 - Cavi o condutture sotterranee	9
	Art. 32 - Fabbricati in aderenza	9
	Art. 33 - Danni di interruzione di esercizio	9
	Art. 34 - Danni a terzi da inquinamento accidentale	9
	Art. 35 - Manutenzione estesa	10
	Art. 36 - Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata	10
	CHI E COSA NON È ASSICURATO	10
	Art. 37 - Persone non considerate terzi	10
	Art. 38 - Delimitazione dell'assicurazione	10
	Art. 39 - Delimitazione causale dei rischi	11
	Art. 40 - Danni a raccolti, boschi, colture	11

	LIMITI DI COPERTURA Art. 41 - Schema riepilogativo dei limiti, franchigie e scoperti	11 11
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 42 - Validità territoriale dell'assicurazione	11 11
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 43 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato Art. 44 - Pagamento dell'indennizzo Art. 45 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro Art. 46 - Onere della prova Art. 47 - Gestione delle controversie - Spese legali	11 11 12 12 12 12
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE		13
	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO Art. 48 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio Art. 49 - Variazioni di rischio Art. 50 - Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione Art. 51 - Forma delle comunicazioni Art. 52 - Ispezione delle cose assicurate Art. 53 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Art. 54 - Colpa grave (Sezione I Danni alle cose) Art. 55 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza Art. 56 - Arbitrato in caso di controversia Art. 57 - Giurisdizione, procedimento di mediazione, foro competente Art. 58 - Onere per imposte e tasse Art. 59 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14
	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO Art. 60 - Pagamento del premio	14 14
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE Art. 61 - Periodo di copertura Art. 62 - Consegna delle opere Art. 63 - Delimitazione temporale dei rischi Art. 64 - Proroghe	14 14 15 15 15
	COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE Art. 65 - Scadenza della garanzia Art. 66 - Danni - Facoltà di recesso Art. 67 - Coassicurazione e Delega	15 15 15 16
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI		17
	GLOSSARIO	21

SEZIONE I DANNI ALLE COSE



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - OPERE ASSICURABILI

Assimoco assicura:

- 1 Opere di ingegneria civile edile eseguite a nuovo da adibire ad abitazioni, uffici, scuole, ospedali, alberghi, opifici e quant'altro assimilabile, gli impianti di pertinenza e opere accessorie e complementari purché compresi nel contratto di appalto o comunque inerenti a opera appaltata e definiti contrattualmente, e aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. altezza massima fuori terra fino alla sommità del tetto non superiore a mt. 20;
 - b. profondità massima per scavi di sbancamento non superiore a mt. 6 la cui realizzazione non preveda l'impiego di diaframmi a sostegno dello scavo stesso;
 - c. luce massima tra gli appoggi degli elementi strutturali lavoranti a flessione:
 - 6 metri per fabbricati civili;
 - 13 metri per fabbricati industriali, commerciali o artigianali
 - d. esecuzioni non in acqua e né in riva al mare, a laghi o corsi d'acqua
- 2 Ristrutturazioni architettoniche e distributive, esclusi interventi di ampliamenti e/o sopraelevazione e senza interventi su strutture portanti
- 3 Ampliamenti e/o sopraelevazione di fabbricati preesistenti anche se con interventi su strutture portanti.

ART. 2 - SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE

La somma assicurata alla partita 1 di **polizza** deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'**assicurazione**.

Pertanto, la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Conduttore/Aderente successivamente deve aggiornare la somma assicurata inserendo:

- c) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario
- d) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Su questi aggiornamenti dovrà essere ricalcolato il **premio** applicando il tasso di **polizza**.

Se al momento del **sinistro** la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, **Assimoco** indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 3 - DANNI ASSICURATI

Assimoco indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e diretti, nonché per le perdite in conseguenza di furto o rapina, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in **polizza** per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'**assicurazione** determinati da qualunque causa, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo di **Assimoco** consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del **sinistro**, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

ART. 4 - DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

Sono indennizzabili (fino al 50 % della somma assicurata alla partita 1 con il massimo di 2.500.000 euro per **sinistro**) durante il periodo di costruzione delle opere, i danni materiali e diretti, alle cose assicurate causati da errori di progettazione e di calcolo.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

Per questa garanzia e per ogni **sinistro** resta a carico dell'**Assicurato** il 10% dell'**indennizzo** dovuto col minimo di 10.000 euro.

ART. 5 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

A parziale deroga dell'art. 18 – *Delimitazione causale dei rischi*, comma a), **Assimoco** risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari
- da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di **terrorismo** o di sabotaggio organizzato

ferme restando le altre esclusioni dell'Art 18 comma a) sopra menzionato.

Assimoco e l'**Assicurato** possono recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte di **Assimoco**, questa provvede al rimborso della parte di **premio**, pagata e non goduta relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Per gli **atti di terrorismo** e sabotaggio è fissato un limite massimo di **indennizzo** di 2.500.000 euro per **sinistro** e annualità assicurativa.

Per questa garanzia e per ogni **sinistro** il pagamento dell'**indennizzo** sarà effettuato previa detrazione del 10% dell'**indennizzo** dovuto con il minimo di 5.000 euro.

ART. 6 - RISCHI DI GIACENZA

In deroga all'ultimo capoverso dell'Art 50 - *Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione* viene stabilito quanto segue:

Assimoco, durante il periodo specificato con apposita appendice di **polizza**, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore ed eventi sociopolitici.

Restano ferme le franchigie stabilite in **polizza** per il periodo di costruzione o di montaggio.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

ART. 7 - DANNI DA FURTO – MATERIALI E IMPIANTI

Sono coperti dalla garanzia i danni da furto a materiali e impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.

Fino al momento della messa in opera, e **limitatamente a**:

- materiali elettrici
- idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni)
- materiali per pavimentazioni e rivestimenti
- infissi e simili

la garanzia è operante a condizione che:

- i materiali siano posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel **luogo di esecuzione delle opere**
- il furto sia perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro o cristalli

Ogni danno sarà liquidato previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 5.000 euro e con il limite per **sinistro** e per durata di 250.000 euro.

ART. 8 - DELIMITAZIONE GARANZIA IN ZONE SISMICHE

Nel caso di **sinistri** verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del **rischio** terremoto, e che ci si sia attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni delle stesse in zone sismiche e alle relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

ART. 9 - MISURE ANTINCENDIO

Ferma restando ogni altra condizione di **polizza**, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature

(se assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

ART. 10 - MANUTENZIONE ESTESA

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'**Assicurato** nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di **polizza** e le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata di 12 mesi per ogni singola applicazione, con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 61 - *Periodo di copertura*.

Durante il suddetto periodo **Assimoco** non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.

ART. 11 - COSTI PER RIPARAZIONI PROVVISORIE

A seguito di **sinistro** indennizzabile, **Assimoco** paga i costi di eventuali riparazioni provvisorie sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

ART. 12 - SCAVO APERTO

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino a una lunghezza massima di scavo pari a 500 mt. misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo e in senso inverso a detto avanzamento.

ART. 13 - COSTI DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO

Sono indennizzabili, durante il periodo di costruzione delle opere, i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle Partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza** sino alla concorrenza dell'importo di 300.000 euro per **sinistro** e per ogni opera assicurata.

ART. 14 - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili, durante il periodo di costruzione delle opere, i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (inclusi i trasporti aerei con linee aeree regolari), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'**Assicurato** in relazione a un **sinistro** indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo, per singolo **sinistro**, del 20% dell'ammontare dell'**indennizzo**.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal **sinistro** è inferiore all'importo di cui all'Art. 2 - Somma assicurata - Assicurazione parziale per la Partita I, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 15 - IMPIANTI E OPERE PREESISTENTI

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale¹ i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti alla decorrenza della **polizza**, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle **opere assicurate** con la

¹ Art. 1907 del Codice civile

presente **polizza** e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'**assicurazione**.
Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in Partita 1 e comunque tutte le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Per questa estensione di garanzia e per ogni **sinistro** resta a carico dell'**Assicurato** il 10% dell'**indennizzo** dovuto col minimo di 5.000 euro.

I danni materiali e diretti a **opere e impianti preesistenti** assicurati alla partita 2 della scheda di **polizza**, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità delle opere o per le quali sia stato ordinato, dalle competenti autorità, lo sgombero in conseguenza di tali lesioni.



COSA NON È
ASSICURATO

ART. 16 - OPERE NON ASSICURABILI

Assimoco **non assicura** le opere eseguite dall'**Assicurato** in Associazioni Temporanee e/o Consorzi con varie imprese.

ART. 17 - COSTI E DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non è obbligata a indennizzare:

- a. i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
- b. i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da eventi ad altre parti di cose assicurate
- c. i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita
- d. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti
- e. le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili
- f. gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche
- g. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo
- h. le penalità, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto
- i. i danni causati da dolo o colpa grave dell'**Assicurato**
- l. i danni ai macchinari, ai baraccamenti e alle attrezzature di cantiere.

ART. 18 - DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

Assimoco non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, **atti di terrorismo** o di sabotaggio organizzato
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

salvo che l'**Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'**Assicurazione** non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione.

ART. 19 - FALDE FREATICHE

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 20 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE I DANNI ALLE COSE			
Articolo/ Comma	Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/scoperto
3	acqua, frana, crollo, terremoto o altri eventi naturali	50% della somma assicurata per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo	scoperto 10% con il minimo di 10.000 euro
4	Danni causati da errori di progettazione e calcolo	50 % della somma assicurata alla partita 1 con il massimo di 2.500.000 euro per sinistro	scoperto 10% con il minimo di 10.000 euro
5	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	70% della somma assicurata alla Partita 1 per singolo sinistro con il limite di 2.500.000 euro per sinistro e per durata per gli atti di terrorismo e sabotaggio	scoperto 10% con il minimo di 5.000 euro
7	Danni da furto – materiali e impianti	250.000 euro per sinistro e per durata	scoperto 20% con il minimo di 5.000 euro
13	Costi di demolizione e di sgombero	300.000 euro per sinistro e per durata	
14	Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità	20% dell'ammontare dell'indennizzo	
15	Impianti e opere preesistenti	La somma assicurata alla Partita 2	scoperto 10% con il minimo di 5.000 euro
	ogni altra causa		scoperto 10% con il minimo di 5.000 euro

DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 21 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La presente **polizza** è operante per appalti relativi a **opere assicurate** ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO

ART. 22 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'**Assicurato**, venuto a conoscenza di un **sinistro**, deve:

- darne immediata notizia a Claris Leasing e/o ad **Assimoco**
- inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno
- fornire ad **Assimoco** ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di **Assimoco** soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'**Assicurato**, fermo restando quanto stabilito all'Art. 11 - **Costi per riparazioni provvisorie**, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di **sinistro** presumibilmente doloso, l'**Assicurato** è tenuto a informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

ART. 23 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

L'**Assicurato** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro**
- l'**indennizzo** complessivo sia prevedibile in almeno 100.000 euro.

Assimoco pagherà l'anticipo dopo novanta giorni dalla data di denuncia del **sinistro** sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a 1.000.000 di euro qualunque sia l'ammontare

stimato del risarcimento.

ART. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'**indennizzo** è eseguito da **Assimoco** o presso l'Intermediario entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto fra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad **Assimoco** delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del **sinistro** e siano stati consegnati ad **Assimoco** tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

ART. 25 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di **indennizzo** dovuto da **Assimoco** per tutti i **sinistri** che possono verificarsi durante la validità della **polizza**.

In caso di **sinistro** le somme assicurate con le singole partite di **polizza**, i massimali e i limiti di **indennizzo**, sono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'**assicurazione**, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del **premio**.

Il **Contraente** può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di **indennizzo**.

Assimoco può concedere il reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

Quanto stabilito nel presente articolo non opera ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da **Assimoco** in caso di **sinistro**.

ART. 26 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Dopo ogni liquidazione di **sinistro** la somma assicurata per la partita o le partite assicurate colpite dal danno si intende ridotta per l'importo equivalente all'importo del danno liquidato a termini di **polizza**.

L'**Assicurato** può richiedere ad **Assimoco** di integrare la somma assicurata previo pagamento di un **premio** calcolato sulla base del tasso di **polizza** sempre che il rapporto fra i **sinistri** pagati e denunciati e i premi imponibili incassati sia inferiore al 50% alla data della richiesta.

Se questa percentuale è superiore le condizioni di **premio** per il reintegro devono essere concordate fra le Parti.

ART. 27 - ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui **Assimoco** rileva che un danno non è risarcibile in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di **polizza** è a carico del **Contraente** che intende far valere un diritto all'**indennizzo**.

ART. 28 - ASSICURAZIONE ONORARI DEI PERITI

Si conviene fra le Parti che, in caso di **sinistro** risarcibile, **Assimoco** rimborserà all'**Assicurato** le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di **assicurazione**, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'**Assicurato** a seguito di nomina del terzo perito e ciò sino alla concorrenza del 2% dell'ammontare dell'**indennizzo** liquidato.

In nessun caso **Assimoco** rimborserà per ogni singolo **sinistro** e per annualità assicurativa somma superiore a 30.000 euro.

SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 29 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in *polizza* - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'*assicurazione*, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

ART. 30 - RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO

Sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere, nell'ambito dei massimali stabiliti in scheda di *polizza* alla Sezione II.

Resta a carico dell'*Assicurato*, per ogni *sinistro*, lo scoperto del 10% dell'*indennizzo* dovuto con il minimo di 5.000 euro.

In nessun caso *Assimoco* risarcirà all'*Assicurato* importo superiore a 500.000 euro per *sinistro* e durata di ogni richiesta di applicazione.

ART. 31 - CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in *polizza* alla Sezione II, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori l'*Assicurato* abbia chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessarie per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per questa garanzia vale un limite massimo di *indennizzo* pari a 500.000 euro per *sinistro* e durata di ciascuna applicazione.

Resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% dell'*indennizzo* dovuto col minimo di 5.000 euro.

ART. 32 - FABBRICATI IN ADERENZA

Assimoco risponde nei limiti previsti dalla Sezione II di *polizza*, dei danni ai soli fabbricati aderenti le *opere assicurate* con la presente *polizza* e non interessati direttamente dai lavori assicurati.

Per fabbricati in aderenza si intendono tutti i manufatti e/o i fabbricati situati entro 10 metri dal *luogo di esecuzione delle opere assicurate*.

Per questa garanzia vale un limite massimo di *indennizzo* pari a 500.000 euro per *sinistro*.

Resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% dell'*indennizzo* dovuto col minimo di 10.000 euro.

ART. 33 - DANNI DI INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Assimoco, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 38 - *Delimitazione dell'assicurazione* comma j), risarcisce i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, causati da *sinistro* risarcibile a termini della Sezione II di *polizza* e dovuto all'esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza di 100.000 euro per *sinistro* e durata di *polizza* ferme restando tutte le delimitazioni già previste per la garanzia RCT.

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% dell'*indennizzo* col minimo di 5.000 euro.

ART. 34 - DANNI A TERZI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga del comma g) dell'Art. 38 - *Delimitazione dell'assicurazione*, *Assimoco* è obbligata per la responsabilità dell'*Assicurato* nei confronti di terzi per danni da inquinamento delle falde acquifere, purché determinati da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto e imprevedibile dovuto all'esecuzione dei lavori

Il limite massimo di risarcimento viene stabilito in 500.000 euro per *sinistro* e durata di *polizza*.

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% dell'*indennizzo* dovuto, col

minimo di 5.000 euro.

ART. 35 - MANUTENZIONE ESTESA

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni a Terzi dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'**Assicurato** nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di **polizza**, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata di 12 mesi per ogni singola applicazione, con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'Art. 61 – *Periodo di copertura*.

Durante il suddetto periodo **Assimoco** non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.

ART. 36 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Se con la denominazione di **Assicurato** sono indicati in **polizza** più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione.

In ogni caso la somma delle indennità a carico di **Assimoco** non può superare gli importi dei massimali stabiliti in **polizza** nonché quanto disposto all'Art. 47 - *Gestione delle controversie - Spese legali*.

Ai fini dell'applicazione della garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art 37- *Persone non considerate terzi*, comma c) relativamente a ciascun **Assicurato**, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati.

Restano ferme, comunque, le esclusioni dell'Art. 38 - *Delimitazione dell'assicurazione*.

In caso di danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile di questa Sezione.



CHI E COSA NON È
ASSICURATO

ART. 37 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato**, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ART. 38 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** non comprende:

- a) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere e agli impianti preesistenti
- b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 07/09/2005 n.209;
- c) i danni causati da natanti o aeromobili
- d) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori
- e) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui
- f) i danni derivati da polvere
- g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur riferendosi a un rapporto

- contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali
- i) i danni da furto
 - j) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio o dovuti a interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti
 - k) qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto

ART. 39 - DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

Assimoco non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, **atti di terrorismo** o di sabotaggio organizzato
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

salvo che l'**Assicurato** provi che il **sinistro** non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'**Assicurazione** non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione.

ART. 40 - DANNI A RACCOLTI, BOSCHI, COLTURE

Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 41 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI			
Articolo/Comma	Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/scoperto
30	Rimozione, franamento e cedimento di terreno	500.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
31	Cavi o condutture sotterranee	500.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
32	Fabbricati in aderenza	500.000 euro per sinistro.	scoperto 10% minimo 10.000 euro
33	Danni di interruzione di servizio	100.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
34	Danni a terzi da inquinamento accidentale	500.000 euro per sinistro e durata	scoperto 10% minimo 5.000 euro
	Danni a cose		Franchigia di 3.000 euro per sinistro

**DOVE VALE LA COPERTURA****ART. 42 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

La presente **polizza** è operante per appalti relativi a **opere assicurate** ubicate nel territorio della Repubblica italiana.

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO****ART. 43 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'**Assicurato**, venuto a conoscenza di un **sinistro**, deve:

- a) darne immediata notizia a Claris Leasing e/o ad **Assimoco**
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno

- d) fornire ad **Assimoco** ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di **Assimoco** soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'**Assicurato**, fermo restando quanto stabilito all'Art. 11- *Costi per riparazioni provvisorie*, può prendere tutte le misure necessarie.

ART. 44 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'**indennizzo** è eseguito da **Assimoco** o presso l'Intermediario entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto fra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad **Assimoco** delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del **sinistro** e siano stati consegnati ad **Assimoco** tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

ART. 45 - DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto da **Assimoco** per tutti i **sinistri** che possono verificarsi durante la validità della **polizza**.

In caso di **sinistro** le somme assicurate con le singole partite di **polizza**, i massimali e i limiti di **indennizzo**, sono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'**assicurazione**, di un importo uguale a quello del danno risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del **premio**.

Il **Contraente** può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di **indennizzo**.

Assimoco può concedere il reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

Quanto stabilito nel presente articolo non si opera ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta da **Assimoco** in caso di **sinistro**.

ART. 46 - ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui **Assimoco** rileva che un danno non è risarcibile in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di **polizza** è a carico del **Contraente** il quale intenda far valere un diritto all'**indennizzo**.

ART. 47 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate da **Assimoco** fino a quando non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento del processo.

In questo caso le spese rimangono a carico di **Assimoco** fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Assimoco non riconosce spese che non ha autorizzato.

Assimoco non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non ha designato e non risponde di multe o ammende.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 48 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assimoco presta il suo consenso all'**assicurazione** e ne conviene il **premio** in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** e/o dal **Conduttore/Aderente**, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possono influire sul **rischio**.

ART. 49 - VARIAZIONI DI RISCHIO

il **Contraente** e/o dal **Conduttore/Aderente** deve comunicare anticipatamente ad **Assimoco** eventuali variazioni:

- del progetto originario
- dei materiali
- dei sistemi di costruzione, che si verificano durante l'esecuzione dell'opera.

Assimoco si riserva di comunicare al **Contraente** se e a quali condizioni mantenere la copertura.

ART. 50 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione il **Contraente** e/o il **Conduttore/Aderente** è obbligato a darne immediata comunicazione ad **Assimoco**.

Assimoco si riserva di concordare con l'**Assicurato** la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

ART. 51 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** e/o il **Conduttore/Aderente** è tenuto, salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 43 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato, comma a), per essere valide devono essere fatte, con lettera raccomandata, ad **Assimoco**, oppure a Claris leasing al quale è assegnata la **polizza**.

ART. 52 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti di **Assimoco** hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al **rischio**.

ART. 53 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del **sinistro** esistono altre assicurazioni stipulate dall'**Assicurato**, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la **polizza** opera soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 54 - COLPA GRAVE (SEZIONE I DANNI ALLE COSE)

A parziale deroga dell'art. 17 - *Costi e danni non assicurati*, comma i) si precisa che **Assimoco** paga i danni determinati da colpa grave dell'**Assicurato**.

ART. 55 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente a Claris Leasing compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il **Conduttore/Aderente**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Anche nell'ipotesi in cui il **Conduttore/Aderente** risulta essere Assicurato, Claris Leasing è l'unico soggetto titolato ad esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti previsti dalle condizioni di assicurazione. L'**indennizzo** liquidato a termini di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento di Claris Leasing all'atto del pagamento.

ART. 56 - ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si dirime, a richiesta di una delle parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro

Set Informativo Mod. 400 – Ed.06/2024 PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, devono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che può pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due parti non nomina il proprio arbitro, oppure se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede **Assimoco**.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo:

- il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali
- la rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Le pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Se gli arbitri non rispettano i termini sopra indicati, le parti possono considerarli decaduti e nominare altri.

Ogni parte sopporta la spesa del proprio arbitro.

La spesa del terzo arbitro è per metà a carico del **Contraente**, che dà facoltà ad **Assimoco** di liquidare la spesa e di prelevare la propria quota dalle indennità spettanti all'**Assicurato**.

ART. 57 - GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative alla presente **assicurazione** sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il foro di Treviso.

ART. 58 - ONERE PER IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del **Contraente** gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della **polizza**.

ART. 59 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

La **polizza** non opera se garantire la copertura, pagare un **sinistro** o fornire qualsiasi prestazione può esporre **Assimoco** anche solo al **rischio** di:

- sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni dell'ONU
- disposizioni economiche o commerciali previste da leggi o regolamenti non italiani e che **Assimoco** deve rispettare.



QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO

ART. 60 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il **premio** viene versato a **Assimoco** dal **Contraente**. Il **Conduttore/Aderente** versa al **Contraente** la quota di **premio** pattuita al momento dell'Adesione secondo accordo tra le Parti.



QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE

ART. 61 - PERIODO DI COPERTURA

L'**assicurazione** decorre dalla data fissata in **polizza** e, comunque, non prima delle 24 del giorno di pagamento del **premio** e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'**assicurazione** cessa:

- a) alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di **polizza**
- b) in caso di esistenza del contratto d'appalto: alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda
- c) in ogni caso alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
 - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Se interviene presa in consegna o uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse,

la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della presente **polizza** si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di **polizza** per la costruzione delle opere.

Se la costruzione delle opere non si conclude entro i termini stabiliti, il **Contraente** può chiedere ad **Assimoco**, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il **premio** dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito da **Assimoco** indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

ART. 62 - CONSEGNA DELLE OPERE

Durante il periodo di copertura le parti di opera ultimate possono essere consegnate ai Committenti e pertanto per tali parti di opere:

- la copertura assicurativa si intende operante nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 15 – *Impianti e opere preesistenti*
- decorre, dal giorno di consegna, il periodo di manutenzione per mesi 12 successivi alla consegna, come stabilito dall'art. 10 - *Manutenzione estesa*.

ART. 63 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

Assimoco non paga i danni:

- che si verificano in un periodo non coperto dall'**assicurazione**
- che, pur essendosi verificati nel periodo di copertura, derivano da cause che risalgono a un momento non compreso nel periodo coperto dall'**assicurazione**.

ART. 64 - PROROGHE

Nel caso di prolungamento dei lavori oltre i termini inizialmente previsti dalla singola richiesta di applicazione, verrà concessa, dietro richiesta scritta dell'**Assicurato** completa delle motivazioni della richiesta e di eventuale ulteriore integrazione richiesta da Assimoco S.p.A., la proroga necessaria all'ultimazione dei lavori assicurati, previo pagamento del relativo **premio**.

La durata massima dei lavori non potrà in ogni caso superare i 24 mesi, proroga compresa.



COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE

ART. 65 - SCADENZA DELLA GARANZIA

Nei casi di risoluzione, estinzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, compreso il caso di inadempienza del **Conduttore/Aderente**, il **Contraente** può recedere dalla copertura, restando convenuto che il **Contraente** sopporta l'onere del **premio** annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura. Nei suddetti casi, **Assimoco** rimborsa la parte di **Premio** - eventualmente già incassata - relativa al periodo di **rischio** non corso, al netto delle imposte. Il recesso da parte del **Contraente** in riferimento alla singola Adesione libera altresì il **Conduttore/Aderente** dal pagamento dei premi relativi a periodi successivi alla data di cessazione della copertura assicurativa.

Ciascun **Conduttore/Aderente** ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione da effettuarsi per iscritto al **Contraente** e previo consenso dello stesso a seguito di presentazione di analoga copertura per il bene locato con vincolo a favore di Claris Leasing S.p.A., secondo quanto previsto dal **Contratto di Riferimento**.

ART. 66 - DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO

Avvenuto il **sinistro** e anche prima di liquidare l'**indennizzo**, qualunque sia l'importanza del danno e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il **sinistro** è stato altrimenti definito, **Assimoco** o il **Conduttore/Aderente** possono recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, **Assimoco** mette a disposizione dell'**Assicurato** il rateo di **premio** netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente **polizza**, nel contratto d'appalto.

ART. 67 - COASSICURAZIONE E DELEGA

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO

L'**assicurazione** è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa incaricata dal **Contraente**, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'**assicurazione**.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei **sinistri** e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del **Contraente**, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal **Contraente** in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il **Contraente** e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Compagnia	QUOTA	Ripartizione premio
Assimoco		3 (*)
Assimoco	50	48,5%
R + V VERSICHERUNG	50	48,5%
Totali	100%	100%

(*) All'impresa incaricata è corrisposta direttamente dal **Contraente** la quota di **premio** corrispondente al ristoro (più le imposte); tale ammontare viene determinato applicando una percentuale forfettaria del **3%** al **premio** netto totale. La restante parte del **premio** (ossia il totale del **premio** dedotta la quota corrispondente al ristoro) è suddivisa tra le Coassicuratrici (incluse la Società incaricata) sulla base della percentuale di **rischio** assunta da ciascuna.

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno .

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro , anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo

proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ASSICURATO	il Contraente, il Committente, gli Appaltatori, i Subappaltatori. La Direzione lavori e i progettisti solo se sono alle dipendenze dell'appaltatore. Nominativi indicati nel Modulo di Adesione, ciascuno per i rispettivi diritti e interessi
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
ASSIMOCO	ASSIMOCO S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI);
ATTI DI TERRORISMO	qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa
CONDUTTORE/ADERENTE	il soggetto che aderisce alla Convenzione
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
CONTRATTO DI RIFERIMENTO	il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Locatore e il Conduttore
INDENNIZZO	la somma dovuta da Assimoco in caso di sinistro
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE	l'area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella scheda di Polizza, nella quale l'Appaltatore realizza le opere assicurate
OPERE ASSICURATE	<p>1) Opere di ingegneria civile edile eseguite a nuovo da adibire ad abitazioni, uffici, scuole, ospedali, alberghi, opifici e quant'altro assimilabile, gli impianti di pertinenza ed opere accessorie e complementari purché compresi nel contratto di appalto o comunque inerenti ad opera appaltata e definiti contrattualmente, ed aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- altezza massima fuori terra fino alla sommità del tetto non superiore a mt. 20;- profondità massima per scavi di sbancamento non superiore a mt. 6 la cui realizzazione non preveda l'impiego di diaframmi a sostegno dello scavo stesso;- luce massima tra gli appoggi degli elementi strutturali lavoranti a flessione:<ul style="list-style-type: none">o 6 metri per fabbricati civili;o 13 metri per fabbricati industriali, commerciali o artigianali- esecuzioni non in acqua e né in riva al mare, a laghi o corsi d'acqua (in questi casi l'assicurazione potrà essere prestata solo previo assenso specifico della Assimoco , che si riserva di richiedere , se del caso , documentazione tecnica per la valutazione del rischio) <p>2) Ristrutturazioni architettoniche e distributive, esclusi interventi di ampliamenti e/o sopraelevazione e senza interventi su strutture portanti</p> <p>3) Ampliamenti e/o sopraelevazione di fabbricati preesistenti anche se con interventi su strutture portanti</p>
OPERE E IMPIANTI PREESISTENTI	Opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente ad Assimoco

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Nella Sezione I – Danni alle cose, si intende per sinistro il complesso dei danni causati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni causati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza

Polizza Convenzione CAR Mod. 400 – Ed.06/2024